



COMUNE CAPESTRANO
Provincia di L'Aquila

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 189 DEL 23-11-2021

Oggetto: Autorizzazione alla coltivazione della Cava sita in via degli Api nel Comune di Capestrano ai sensi della L.R. 54/83 art. 13bis - Procedimento PAUR autorizzativo per rinnovo autorizzazione con ampliamento e sistemazione ambientale della cava esistente nel Comune di Capestrano alla via degli Api - Ditta DI CARLO MARIO SRL codice pratica 20/57971.

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di novembre, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Antonio D'Alfonso nell'esercizio delle proprie funzioni,

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D. Lgs n.267/2000 relativamente alle attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione

VISTO lo Statuto Comunale vigente,

VISTO il decreto sindacale di attribuzione delle responsabilità allo scrivente Responsabile

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Il Decreto Sindacale n. 1 del 1 aprile 2021, di nomina del responsabile dell'ufficio tecnico esclude, tra l'altro, espressamente l'attribuzione delle funzioni relative alle procedure in materia di cave di cui alla LR 54/83.
- l'autorizzazione alla coltivazione delle cave interessanti il demanio civico comunale e i terreni privati laddove l'impianto di lavorazione del materiale estratto sia ubicato nel medesimo comune, sia di competenza comunale, ai sensi dell'art. 10 lett. b) e d) della LR 54/1983.
- La Giunta Comunale con Deliberazione n. 43 del 22/11/2021 ha confermato in capo al sindaco la competenza al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della L. 388/2000,
- con nota acquisita in atti della Regione Abruzzo al prot.n. 57971 del 27/02/2020, la ditta Di Carlo Mario S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 27-bis, istanza di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al "Progetto per il rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento e sistemazione finale dei luoghi utilizzati a cava di inerti in località via degli Api" sulle pat.lle 32b – 33 – 34 – 35 – 37 – 38 - 97 - 100 (ora fusa nella 36) – 98 (parte b) - 101 – 104 - 164 - 165 – 166 – 167 – 220 - 221 – 222 – 223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 229 – 465 - 878 - 895-ex porzione strada del FG. 8;
- il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, disciplinato dall'art. 27 bis del D.lgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 (di seguito per brevità 27-bis), è finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- con Giudizio n. 3551 del 11.11.2021 prot. 2021/404027 del 15.10.2021 del CCR-VIA – Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale avente ad oggetto "Rinnovo ed Ampliamento" riferito all'intervento proposto dalla ditta Di Carlo Mario, veniva espresso parere favorevole con n. 2 condizioni ambientali, sul progetto sottoposto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e V.inc.A. ai sensi del DPR 357/1997 e ss.mm.ii. - acquisito agli atti del Comune con prot. 3710 del 17.11.2021;
- che in data 17.11.2021 con prot. 3706 è stato acquisito agli atti del Comune il Verbale Favorevole dell'ultima seduta di Conferenza di Servizi del 15.11.2021 – Provvedimento Autorizzatorio unico Regionale PAUR - ai sensi dell'art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., riferito alla Pratica 20/0057971 – Progetto Cava inerti – richiedente Di Carlo Mario, contenente l'elenco di tutte le autorizzazioni ed i pareri positivi relativi al progetto di ampliamento ed in particolare l'indicazione dei mc autorizzati (960.113mc), durata del progetto (anni 16) e che la polizza fideiussoria ritenuta congrua è di € 300.000,00;

Richiamato l'art. 63 delle NTA del PRE vigente nel Comune di Capestrano – regime transitorio - compatibilità dell'attività estrattiva di cave già operanti in zona agricola *"In via transitoria, le cave, eventualmente operanti al momento dell'adozione delle presenti norme, potranno continuare l'attività estrattiva solo ed in quanto ottengano una apposita autorizzazione comunale: tale autorizzazione può essere rilasciata dal sindaco, sono in base alla presentazione, da parte della impresa estrattiva, di un preciso programma della sua attività, il quale specifichi la perimetrazione delle superfici interessate alla attività estrattiva, la profondità degli scavi, le risultanze della perizia idrogeologica e contenga l'impegno, da parte dell'impresa, al ripristino integrale della superficie scavata, mediante terreno agrario.*

...omissis... L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se l'attività in argomento rientra nel piano delle attività estrattive della Regione Abruzzo."

Viste le particelle distinte al FG. 8 n. 36 (comprendente la ex 100) – 101 – 104 - 164 - 165 – 166 – 167 – 220 - 221 – 222 – 223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 229 – 465 – 878 – superficie 104.220 m2 precedentemente autorizzate

Viste le particelle per cui si richiede l'ampliamento distinte al FG 8 part 32 (parte) - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 – 895 – superficie 6.801 m2;

Tenuto conto che all'interno dell'area coltivata insiste la part. 98 di proprietà del comune la cui concessione di parte della stessa ha scadenza il 31/12/2021 il cui rinnovo della concessione è stato disposto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/11/2021, dichiarata immediatamente eseguibile.

Tenuto conto che la particella 32 nella sua interezza non ha avuto il cambio di destinazione e pertanto non potrà essere ricompresa all'interno dell'area di coltivazione della cava e che la ditta in corso dell'iter di esame del PAUR ha ridotto la richiesta di ampliamento della cava escludendo la porzione che interessava una parte del sedime stradale;

Considerato che Il quantitativo di materiale estraibile sarà pari a 975.113,00 m³, di cui 15.000 m³ residuali rispetto all'autorizzato, e circa 960.113 m³ dovuti principalmente all'approfondimento tramite gradoni di 9 metri sul perimetro già autorizzato.

Considerata assolta la pubblicità dell'intervento mediante la pubblicazione del progetto presentato nell'ambito del procedimento ex-art. 27 bis del D.Lgs .152/2006 sullo Sportello Regionale Ambientale;

Considerato che in sede di conferenza dei servizi del 15.11.2021 la Ditta ha dichiarato che l'estrazione avverrà solo con l'utilizzo di sistemi che prevedono l'uso di esplosivo;

Considerato che ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 54/83 il Comune ha stipulato l'apposito atto di convenzione, allegato alla presente ed il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 22/11/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, in cui vengono stabiliti i canoni da versare all'ente per il ristoro ambientale che, per l'anno 2021, sono stati quantificati dalla Determinazione DPC025/30 del 28.01.2021 in € 0,649xmc, per estrazione di calcare con impiego di sostanze esplosive;

Considerati tutti i pareri e le autorizzazioni acquisiti in sede di Conferenza dei servizi da tutti gli enti coinvolti;

Considerato che il progetto è di ampliamento su un sito di coltivazione già in essere dal 1992 che negli anni ha ottenuto, in sede di richiesta di proroga e rinnovi, pareri ed autorizzazioni positive da tutti gli organi competenti;

Considerato che la presenza di tale attività economica garantirebbe almeno la permanenza delle attuali garanzie occupazionali e di indotto per l'intera comunità;

Considerato che la conferenza dei servizi ed il CCR VIA hanno valutato ed approvato il progetto di rinnovo con ampliamento e sistemazione ambientale della cava esistente in via degli Api per un periodo di 16 anni comprensivo della rimessa in pristino (di anni uno) per

l'estrazione di un quantitativo di materiale (calcare estratto esclusivamente con uso di esplosivo) utile estraibile pari a 960.113 metri cubi;

Considerato che Il Dpc025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - ha verificato la congruità dell'importo della polizza fideiussoria pari a 300.000 euro come da relazione della ditta trasmessa in data 15.11.2021 ed acquisita dallo stesso servizio con prot. n. 516095 del 15 novembre 2021 e che dovrà essere rilasciata in favore del Comune di Capestrano entro e non oltre 30 gg dall'inizio dei lavori e che la ditta dovrà richiedere l'autorizzazione all'utilizzo degli esplosivi prima dell'inizio dei lavori.

Considerato che è in corso la stipula dell'atto di concessione delle terre civiche relativo alla particella n. 98/p del foglio 8 del mappale catastale, mentre la convenzione ex art. 13bis della LR 54/1983 è stata stipulata in data 23/11/2021.

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

1. che le premesse e gli atti in esse richiamate sono parte integrante del presente deliberato anche se non fisicamente allegati;

2. di autorizzare la DITTA DI CARLO MARIO SRL, alla coltivazione delle particelle distinte al FG. 8 n. 36 (comprendente la ex 100) – 101 – 104 - 164 - 165 – 166 – 167 – 220 - 221 – 222 – 223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 229 – 465 – 878 – superficie 104.220 m2 – precedentemente autorizzate e n. 33 - 34 - 35 - 37 - 38 – 895 – superficie 6.801 m2 - in ampliamento - e per un quantitativo di materiale estraibile sarà pari a 975.113,00 m3, di cui 15.000 residuali rispetto all'autorizzato, e circa 960.113 dovuti principalmente all'approfondimento tramite gradoni di 9 metri sul perimetro già autorizzato secondo il progetto rimodulato in seguito al Giudizio n. 3494/2021 - ubicate nel Comune di Capestrano per la prosecuzione, secondo il progetto di ampliamento approvato dalla Regione Abruzzo in sede di conferenza dei servizi e dal CCR-Via, della cava di Via degli Api e secondo le prescrizioni riportate nel provvedimento finale di PAUR e precisamente per una durata di **anni 16 (anni 15 per coltivazione ed anni 1 per risanamento)** e per l'estrazione di un quantitativo di materiale (**calcare estratto esclusivamente con uso di esplosivo**) utile estraibile pari a **960.113** metri cubi (oltre a mc. 15.000 già autorizzati in precedenza) previa sottoscrizione della convenzione di cui all'art 13bis della LR 54/1983 come da schema allegato e con riferimento alla particella demaniale 98/parte previa sottoscrizione del relativo contratto di concessione con questo Comune;

3. che sulla particella n. 32 non viene autorizzata la coltivazione in quanto sulla particella non è intervenuto il cambio di destinazione;

4. che la ditta ha l'obbligo di provvedere entro i termini della presente autorizzazione al risanamento ambientale delle aree secondo il progetto approvato e secondo le prescrizioni contenute nel PAUR;

7. che la ditta è obbligata alla presentazione di apposita polizza fidejussoria a garanzia di un importo pari ad € 300.000,00 rilasciata in favore del Comune di Capestrano, esigibile a prima e semplice istanza da parte del Comune, 10 gg prima dell'inizio dei lavori; **che la ditta dovrà richiedere l'autorizzazione all'utilizzo degli esplosivi prima dell'inizio dei lavori**;

che l'inizio dei lavori della coltivazione della cava deve coincidere con la messa in esercizio delle emissioni in atmosfera, tenendo a mente che le stesse devono essere comunicate con un anticipo previsto dalle specifiche norme (rispettivamente 8 giorni per l'inizio della coltivazione della cava e 45 giorni per la messa in esercizio delle emissioni in atmosfera). Per quanto riguarda il rispetto del cronoprogramma la Ditta è tenuta a comunicare annualmente lo stato di avanzamento dei lavori al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo e al Comune di Capestrano evidenziando eventuali difformità rispetto al ripristino dei lotti funzionali programmati;

8. entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del provvedimento autorizzativo, è tenuta a presentare la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996. In caso di giustificati motivi, il Servizio competente può concedere una proroga fino ad ulteriori 90 (novanta) giorni, al termine della quale, qualora non pervenga la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto; che la ditta è tenuta a perimetrare l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile provvista di avvisi e di un'idonea chiusura delle vie di accesso, collocando ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi e visibili sul terreno; che la ditta è tenuta a sistemare idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;

9. Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- a) condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione allegato all'istanza, nonché a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
- b) provvedere, al fine del ripristino ambientale, al riporto di uno spessore di terreno vegetale di almeno 50 cm sulle scarpate e almeno un metro sulle pedate dei gradoni;
- c) verificare a proprie spese il rispetto del su citato cronoprogramma. Le date di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti;
- d) l'eventuale uso di esplosivo deve essere appositamente autorizzato ai sensi dell'Art.296 e seguenti del DPR 128/59;

10. Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- a) rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, nonché le previste tempistiche, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- b) rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà verificato in sede di chiusura dei lavori e collaudo finale che potrà avvenire solo dopo l'accertamento dell'attecchimento delle specie arboree e arbustive seminate ed impiantate e, in generale, della adeguata rinaturalizzazione dell'area di cava.

La corretta esecuzione degli interventi di ripristino ambientale saranno oggetto di una specifica perizia tecnica asseverata, controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e sarà oggetto di uno sopralluogo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, i rappresentanti dell'Ufficio Regionale Risorse Estrattive e dei Carabinieri Forestali competenti per territorio.

11. Nel rispetto dell'Art. 4 ("Esercizio della vigilanza") del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per le verificazioni in situ nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

12. Lo svincolo della polizza fideiussoria, avverrà solo a seguito dell'accertamento finale e della verifica del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Amministrazione comunale potrà avviare il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

13. La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del **30 aprile di ogni anno**, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

14. che i canoni stabiliti dalla convenzione ex art. 13 bis della LR 54/1983 e dall'atto di concessione delle terre civiche dovranno essere corrisposti regolarmente secondo i termini ivi stabiliti a pena della decadenza della presente autorizzazione;

15. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, c. 3 della L. 142 del 08 giugno 1990;

16. di trasmettere il presente atto unitamente alla convenzione ed all'atto di concessione alla segreteria CCR-via alla seguente pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

17. di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Antonio D'Alfonso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal al al numero di albo .

Capestrano, li

Il L'addetto alla pubblicazione
Fernando Di Gregorio